

Avv. Rosa Auricchio  
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)  
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674  
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

**ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO EX ART.700 C.P.C.  
richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c.  
e trattazione udienza da remoto**

Nell'interesse del Sig. **Cammarota Antonio**, nato a Salerno (Sa) il 17/06/1981 C.F. CMMNNTN81H17H703F e res.te in Maiori (SA) alla via Vecchia Chiunzi,177, rappresentato e difeso dall' Avv. Rosa Auricchio, c.f. RCCRSO86T69F912A, con studio in Ottaviano (Na) alla via Pappalardo 95, e con la stessa elettivamente domiciliato presso la dott.ssa Nadia Nardelli in Bologna alla via Bentivogli 101, giusta procura allegata e da intendersi apposta in calce al presente atto.

*Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di eleggere quale proprio domicilio telematico l'indirizzo PEC: [avv.rosa.auricchio@pec.it](mailto:avv.rosa.auricchio@pec.it) pertanto, dichiara di voler ricevere i relativi, avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze, i decreti e tutti gli altri provvedimenti, al predetto indirizzo di posta elettronica certificata [avv.rosa.auricchio@pec.it](mailto:avv.rosa.auricchio@pec.it)*

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere, 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Reni,4 40125 Bologna (BO);

**- Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, C.F. 80062970373, in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Bologna (BO) alla via de' Castagnoli,1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Reni,4 40125 Bologna (BO);

**- Ministero dell'Istruzione -U.S.R. Emilia Romagna- ufficio VII- Ambito Territoriale di Forlì-Cesena** C.F. 92086100408,in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Forlì (FC) alla via di



Salinatore,24 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Reni,4 40125 Bologna (BO).

### **E NEI CONFRONTI DI**

tutti i collaboratori scolastici iscritti nelle graduatorie d'istituto per il personale A.T.A. di III fascia, delle 30 scuole nelle quali il ricorrente chiedeva di essere re-inserito e valide per il triennio in corso, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Forlì'- Cesena e, in particolare, di tutti i collaboratori scolastici che, per effetto del reinserimento del sig. Cammarota sarebbero dallo stesso superati in graduatoria.

### **AVVERSO**

Il Decreto del Dirigente dell'Istituto Comprensivo n. 7 "Carmen Silvestroni" pubblicato in data 28/06/2019, prot. n. 5218 (Doc. 1), con cui il sig. Cammarota Antonio veniva depennato dalla graduatoria di III fascia di istituto per il personale A.T.A. profilo A.A., A.T., Co., C.s. per mancanza dei requisiti prescritti dal D.M. 640 del 30/08/2017

### **PREMESSO CHE**

- 1) Il Sig. Cammarota Antonio, in ragione della scarsità di opportunità lavorative negli Istituti limitrofi al luogo di residenza, a fronte di pochi posti disponibili e di graduatorie scolastiche sature, presentava domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie d'istituto, personale A.T.A., per il triennio 18/21 nella provincia di Forlì-Cesena con domanda presentata in data utile a mezzo raccomandata A/R presso l'istituto capofila, l'I.C. "Valle del Montone" (doc. 2);
- 2) La graduatoria definitiva veniva approvata e pubblicata dall'istituto capofila, l'I.C. Valle del Montone, ed il sig. Cammarota Antonio figurava nei vari profili richiesti (A.A.- A.T. -Co e C.S.) con corretta valutazione dei titoli come dallo stesso dichiarati (doc. 3).
- 3) il sig. Cammarota, trovandosi in posizione utile, veniva assunto con contratto a tempo determinato, prot. n. 4475 del 17/09/2018, in qualità di collaboratore scolastico con decorrenza dal 17/09/18 al 31/08/19 dall'I.C. n. 7 "Carmen Silvestroni" di Forlì;
- 4) ai sensi del disposto dell'art.7 del D.M.640 del 2017 l'Istituto Comprensivo n. 7 Carmen Silvestroni, a seguito dell'assunzione, provvedeva ad effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dal sig. Cammarota nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 18/21, per il personale ATA convalidando quanto dichiarato in relazione al possesso di titoli e servizi;
- 5) il ricorrente nella compilazione della domanda indicava come titolo culturale aggiuntivo, valido non per l'accesso alla graduatoria ma come titolo per il riconoscimento di un punto per il solo profilo di collaboratore scolastico, la qualifica regionale di Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.) rilasciato dall'Istituto Formwork (doc. 4), accreditata dalla regione Campania, certificato n. 17606 del 31/12/11



e dallo stesso regolarmente conseguita a seguito di esame svoltosi nella sede dell'Istituto in Macerata in Campania (CE);

6) all'esito dei controlli con decreto n. 5527 del 23/10/2018 (doc. 5) l'I.C. n.7 "Carmen Silvestroni", convalidava il punteggio con il quale il ricorrente era stato immesso in graduatoria;

7) A distanza di ben nove mesi dalla sottoscrizione del contratto, e dunque dalla presa di servizio, e otto mesi dalla convalida del punteggio, gli uffici di segreteria dell'I.C. n.7 "Carmen Silvestroni" comunicavano al sig. Cammarota, il depennamento dalle graduatorie ATA (doc. 1) e la risoluzione e revoca del contratto stipulato (doc.6);

8) Precisamente nel decreto di depennamento si legge: *"effettuati i controlli, in applicazione dell'art.7 del D.M.640/2017, riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante....- ..preso atto della non veridicità ai sensi del DPR 445/2000,della dichiarazione resa dal sig. Cammarota Antonio relativa al titolo di studio di "Operatore Socio Assistenziale";*

9) inspiegabile appariva il succitato decreto di depennamento pertanto si rendeva necessario, al fine di meglio rappresentare le ragioni del ricorrente, visionare gli atti in ragione dei quali l'amministrazione adottava il provvedimento oggetto di impugnazione;

10) All'esito dell'accesso agli atti si riscontrava una prima comunicazione di convalida del titolo di OSA inviata dalla Regione Campania all'istituto scolastico recante come oggetto *"Riscontro positivo Requisito Professionale sig. CAMMAROTA ANTONIO"* prot. del 23/10/2018 n. 2018-667442 (doc.7) e successivamente una comunicazione di rettifica del 27/06/19 prot. 2019-406519(doc.8) con la quale lo stesso ufficio della Regione Campania dichiarava che a seguito di ulteriori controlli il sig. Cammarota non risultava aver conseguito la qualifica di OSA.

11) Alla luce della documentazione acquisita si palesava l'assoluta erroneità del provvedimento di depennamento, in quanto l'amministrazione scolastica, ignorando la buona fede del ricorrente, riteneva che la stesso avesse dolosamente dichiarato il falso e per effetto, anziché rideterminare il punteggio con il quale il ricorrente era inserito in graduatoria decurtando un punto per mancato possesso dell'O.S.A., lo depennava;

12) Il sig. Cammarota svolgeva un esame per il conseguimento del titolo OSA presso un ente accreditato alla regione Campania e all'esito dello stesso gli veniva rilasciata una pergamena (doc. 4) con un numero di repertorio che la stesso Regione con comunicazione del 23/10/2018 (doc. 7) espressamente richiama;

13) data la buona fede del ricorrente e l'assoluta erroneità e sproporzionalità del provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica, si provvedeva ad inoltrare formale reclamo in autotutela avverso il decreto di depennamento (doc. 9) chiedendo che in attesa dell'accertamento dei fatti presso la Regione Campania il ricorrente venisse reinserito in graduatoria con la rettifica del punteggio, decurtando il punto previsto per la qualifica di operatore socio assistenziale (OSA);



14) Contestualmente si provvedeva ad effettuare la necessaria richiesta di chiarimenti alla regione Campania che rimaneva però priva di riscontro (doc. 10);

15) L'Istituto "Carmen Silvestroni", letto il reclamo, con comunicazione prot. n. 6482 del 25/09/19 (doc. 11) confermava il depennamento;

16) Il ricorrente in data 01/10/2019, convocato presso il Comando dei Carabinieri della stazione di Maiori come persona informata dei fatti, veniva a conoscenza della circostanza che la Formwork aveva presentato formale querela disconoscendo i corsi OSA effettuati in suo nome nell'anno 2011;

17) Pertanto il sig. Cammarota, preso atto dei fatti così come rappresentati, in data 03/10/2019 decideva di sporgere formale querela contro ignoti, per truffa, precisando le modalità e le circostanze nelle quali aveva effettuato il corso OSA (doc. 12);

18) alla luce dei nuovi fatti dedotti veniva presentato un reclamo in autotutela affinché, vista la buona fede del ricorrente, venisse reinserito in graduatoria con rettifica del punteggio (doc.13);

19) L'Istituto "Carmen Silvestroni", letto il reclamo, mal interpretando la normativa vigente, con comunicazione prot. n. 7824 del 25/10/19 (doc. 14) confermava il depennamento.

20) ritenendo assolutamente errate le determinazioni dell'istituto scolastico veniva presentata richiesta di tentativo di conciliazione data 30/10/2019 (doc. 15);

21) l'Ufficio Scolastico – segreteria di conciliazione – con comunicazione prot. n. 239 del 13/11/2019 (doc.16) dichiarava di non aderire alla conciliazione;

22) al fine di tutelare i diritti del sig. Cammarota, lo scrivente procuratore depositava presso il Tribunale di Forlì sezione Lavoro e Previdenza, ricorso ex art. 700 c.p.c. recante R.G. n. 14/2020, chiedendo la revoca del decreto di depennamento e la rettifica del punteggio con il quale era inserito il ricorrente in graduatoria;

**23) precisamente si chiedeva la decurtazione di un punto, per il titolo di O.S.A., e il reinserimento in graduatoria del sig. Cammarota con il punteggio di 15,05;**

23) in data 22/03/2020 veniva pubblicato dal giudice adito, Dott. Luca Mascini decreto di rigetto n. 451/2020 (doc. 17) nel quale si legge: “ *...considerato che l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. presuppone il concorso del fumus boni iuris e del periculum in mora, per un verso, che il diritto vantato appaia, sia pure ad una sommaria valutazione, fondato e meritevole di tutela e, per altro verso, che sia dimostrato che, nell'attesa del tempo necessario per esercitare l'azione in via ordinaria, il diritto di cui si chiede la tutela possa subire un danno grave ed irreparabile che, più in particolare: a) il ricorrente non cura di allegare (e quindi di provare) che dal postulato riconoscimento, nelle graduatorie in questione, del punteggio richiesto, conseguirebbe, a suo beneficio, l'immediata attribuzione di uno specifico incarico lavorativo utile a scongiurare il pericolo di un danno irreparabile incombente con vicina probabilità (in altri termini, concretizzando l'eventuale assegnazione di incarichi una mera possibilità, la stessa è inidonea a concretizzare qualsivoglia utilità attuale per la ricorrente, che giustifichi l'intervento giudiziale in via d'urgenza);*



*b) la perdita di punteggi è emendabile mediante la ricostruzione della carriera che consegue alla naturale retroattività degli effetti della sentenza di merito e la perdita economica che consegue alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa è, per definizione, risarcibile;”;*

25) il decreto di rigetto veniva pubblicato in piena emergenza sanitaria da Covid 19, pertanto tutti gli istituti scolastici venivano chiusi e l'amministrazione sospendeva sia le convocazioni che le assunzioni di nuovo personale;

26) da metà settembre il sig. Cammarota veniva nuovamente convocato (doc. 18) con il punteggio di 16,05 da vari istituti scolastici che, ignari del depennamento subito dal ricorrente, lo invitavano a prendere servizio in quanto collocato in posizione utile nelle graduatorie;

27) alla luce di tali convocazioni venivano formulate varie richieste di accesso agli atti presso le amministrazioni scolastiche al fine di acquisire documentazione utile a comprendere se con il punteggio di 15,05 il ricorrente potesse aspirare ad essere assunto;

28) venivano pertanto acquisiti documenti (doc. 19) dai quali risultava che numerosi collaboratori scolastici erano stati assunti in servizio con un punteggio inferiore a quello con il quale il ricorrente chiede oggi di essere inserito (15,05) decurtando il punto per l'OSS oggetto di contestazione;

29) che ancora ad oggi riceve convocazioni per supplenze brevi o sostituzioni che continueranno ad arrivare;

30) a seguito del depennamento e dalla risoluzione del rapporto di lavoro il ricorrente, che già viveva una situazione economica e sociale particolarmente difficile, vedendosi preclusa l'unica concreta possibilità lavorativa, precipitava in un profondo stato depressivo che necessitava di cure mediche (doc. 22 – 23 e 28)

Pertanto sussistono nuovi fatti e documenti che legittimano la richiesta di reinserimento in graduatoria del ricorrente con il punteggio di 15,05, decurtato di un punto per l'O.S.A. contestata, in quanto il depennamento subito dallo stesso appare assolutamente ingiusto per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **Brevi cenni sulla disciplina di riferimento**

Preliminarmente appare opportuno precisare e sottolineare che il ricorrente, in tale sede, chiede in applicazione del principio di soccorso istruttorio che la domanda di inserimento in graduatoria dallo stesso presentata venga rivalutata e, omesso un punto per il titolo di O.S.A. la cui validità è in fase di accertamento presso la Regione Campania, venga reinserito in graduatoria con il punteggio di 15,05 anziché 16,05.

Il contratto stipulato con l'amministrazione dal sig. Cammarota non può essere qualificato nullo in quanto il nostro ordinamento considera la nullità come estrema ratio in applicazione del principio della **conservazione degli effetti giuridici**.



Ad onore del vero, nel caso di specie non vi è alcun elemento caducante in quanto il titolo di studio di cui trattasi è un corso aggiuntivo e non un requisito di accesso.

Al momento della sottoscrizione della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, il sig. Cammarota non era e non poteva essere a conoscenza delle irregolarità rilevate successivamente sul titolo aggiuntivo dichiarato e l'eventuale mala fede, certamente non sussistente nel caso di specie, può essere oggetto di accertamento esclusivamente in sede penale.

In tale sede non vi sono ragioni, indizi o motivi per ritenere che il sig. Cammarota non fosse in buona fede e se da un lato vi è l'amministrazione pubblica che deve agire in buona fede e correttezza dall'altro vi è il ricorrente che chiede solo di poter lavorare, diritto inalienabile ad oggi frustrato in ragione di mere presunzioni.

L'opposizione dell'amministrazione alla richiesta di reinserimento con il punteggio decurtato del punto per l'O.S.A. non ha ragione d'essere in quanto se la preoccupazione della stessa fosse la mala fede del ricorrente, all'esito di un accertamento della Procura potrà sempre procedere al depennamento e alla revoca di fatto e di diritto del contratto.

Appare ingiusto oltre che illegittimo tenere in ostaggio un lavoratore sul presupposto che forse ha rilasciato dichiarazioni false, senza che la procura o gli organi competenti abbiano mai emesso provvedimenti in tal senso.

Ciò che è giuridicamente inoppugnabile è la circostanza che il ricorrente possiede un titolo di accesso alla graduatoria valido e la contestazione effettuata dall'amministrazione ha ad oggetto la validità esclusivamente di un titolo aggiuntivo che riconosceva al sig. Cammarota un solo punto.

Pertanto non può considerarsi applicabile alla presente fattispecie l'art. 2126 c.c. in quanto il sig. Cammarota è, a tutti gli effetti, parte lesa e non certamente autore di un illecito.

### **SUL FUMUS BONUS IURIS**

#### **1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8.2 lett. d) DEL D.M. 30 AGOSTO 2017 N. 640 – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2 del D.M. 30 AGOSTO N. 640-ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI**

Il provvedimento adottato dall'amministrazione scolastica è illegittimo nella parte in cui determina il depennamento del ricorrente dalla III fascia delle graduatorie d'istituto, personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico in assenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa di settore.

Il D.M. 30 agosto 2017 n. 640 (doc. 20), all'art. 8, disciplina i casi di nullità della domanda ed esclusione dalla procedura per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 18-21.



L'art.8.2 stabilisce che l'esclusione dalle graduatorie dei candidati inseriti può essere disposta dall'Amministrazione scolastica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- “a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in provincie diverse;*
- b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda d'inserimento o di conferma/aggiornamento;*
- c)- risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui al precedente artt. 2 e 3 ;*
- d)- abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”.*

Erroneamente l'amministrazione scolastica decretava il depennamento del ricorrente sul presupposto che lo stesso avesse dichiarato falsamente il possesso di un titolo (O.S.A.) che in realtà non aveva.

Con ogni evidenza, la situazione in cui è venuto, senza colpe, a versare il ricorrente non rientra nell'ipotesi dettata dalla normativa di riferimento che, proprio per l'effetto particolarmente grave che comporta il depennamento, non può essere oggetto di interpretazione estensiva.

**Pertanto, la conclusione a cui giunge l'amministrazione non è soltanto palesemente errata, ma non è supportata da alcuna prova.**

Appare chiaro, in ragione di tutto quanto dedotto in premessa, che il sig. Cammarota, in assoluta buona fede, al momento della presentazione della domanda era certo della bontà della propria dichiarazione e del possesso dei titoli indicati pertanto si limitava a dichiarare il vero, o quanto meno ciò che lo stesso aveva sempre creduto essere vero.

Del resto alcuna circostanza induceva lo stesso a credere diversamente.

Il sig. Cammarota dopo aver frequentato un corso, superato un esame e aver conseguito la qualifica di OSA, con il rilascio di apposita certificazione (doc. 5), in data 01/10/2019 veniva edotto dai Carabinieri di Minori che alcuni soggetti in nome della Formwork (società autorizzata allo svolgimento degli esami di qualifica O.S.A.) avevano indetto dei corsi del 2011, e in nome della stessa società aveva provveduto a consegnare i registri alla Regione Campania che debitamente li archiviava e rilasciava le certificazioni.

Il ricorrente veniva pertanto ascoltato dai Carabinieri, non come persona indagata ma persona informata dei fatti, e sporgeva formale querela (doc. 12) indicando il nome del responsabile, i luoghi e le modalità con le quali si consumava la truffa ai suoi danni.

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dal sig. Cammarota non è in alcun modo tacciabile di mala fede, e la dichiarazione resa al momento della presentazione della domanda non può essere qualificata mendace in quanto il sig. Cammarota era certo della bontà del proprio titolo.

La buona fede del ricorrente è incontestabile e tutti gli atti e documenti allegati ne sono la prova.



Pertanto non può trovare applicazione l'art. 8 del D.M. 640 del 2017 in quanto, alla luce di tutto quanto dedotto, il sig. Cammarota non ha rilasciato una dichiarazione che sapeva essere falsa e non può essere per ciò destinatario di un provvedimento di depennamento.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 6 comma 1, lett. b) della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE dell'art. 73 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.245 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DILIGENZA, BUONA FEDE E CORRETTEZZA - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

Ferma ed impregiudicata la circostanza che non può trovare applicazione nei confronti del sig. Cammarota l'art. 8.2 lett. c), per tutte le ragioni già dedotte, ad ogni modo la condotta posta in essere dall'amministrazione scolastica viola i principi di correttezza, buona fede e diligenza ai quali l'amministrazione deve sempre ispirarsi.

Il Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/17, all'art.7, rubricato *“dati contenuti nel modulo di domanda – validità - controlli”* richiama espressamente il testo unico in materia amministrativa, il DPR 445/2000 art.71 comma 3, che recita: *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito”.*

Per le ragioni già esposte, il possesso del titolo (O.S.A.) dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria non può essere qualificata falsa, in quanto il sig. Cammarota veniva indotto in errore senza sua colpa, pertanto, sussisteva la facoltà dell'interessato di regolarizzare la propria posizione permettendogli di escludere il titolo di qualifica regionale ritenuto non valido e procedere alla sola rettifica del punteggio con la decurtazione di un punto.

In ragione della richiamata normativa appare chiaro che l'istituto Comprensivo ha violato le disposizioni in materia arrecando al sig. Cammarota un grave danno professionale oltre che economico.

Nel compilare il modello di domanda, predisposto unilateralmente dall'amministrazione scolastica, il ricorrente inseriva il titolo che riteneva di aver validamente conseguito e che gli permetteva di conseguire un solo punto in più per il profilo di C.S., punto non determinante per l'assunzione essendo il Cammarota certamente destinatario di una convocazione anche con un punto in meno.

Nel trincerarsi dietro un mero formalismo burocratico, l'amministrazione resistente ha così disatteso il **dovere di soccorso istruttorio** che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dal candidato, così da superare eventuali irregolarità o omissioni non vizianti.





In tal senso, la disciplina vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato.

In particolare, l'art.6,co.1 lett. b) della L.7 agosto 1990 n.241 con una formulazione inequivocabile, statuisce che “ *il responsabile del procedimento... può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizione documentali*” nello stesso senso, l'art.71,co.3 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 prevede che “ *qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione*”.

Come noto, la ratio dell'istituto del soccorso istruttorio è da rinvenire nell'esigenza di evitare che il numero di concorrenti possa restringersi eccessivamente per mancanze documentali o errori del tutto formali, irrilevanti e quindi pienamente emendabili.

Secondo un approccio sostanzialistico, si tratta di uno strumento che deve trovare applicazione ogni qualvolta siano state commesse irregolarità od omissioni la cui gravità non comporti l'esclusione del candidato, in quanto, ad ogni modo, in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso di specie il possesso del titolo di O.S.A. non era requisito di ammissione ma titolo aggiuntivo che riconosceva al ricorrente un solo punto in graduatoria per il profilo di C.S.

Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, soprattutto in tema di gare di appalto e procedure concorsuali, “*l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio è illegittima ove, tenendo presenti le finalità di semplificazione, si consideri l'ampia e generalizzata latitudine applicativa della soccorribilità*” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III 6 agosto 2018, n. 4829).

Da ultimo, poi, è stato affermato che del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ove il modulo per la partecipazione al concorso rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (cfr Tar Veneto, sez. I del 28 febbraio 2019, n.252).

Ne deriva la grave violazione dei principi di imparzialità e trasparenza ex art 97 della Cost. che comunque devono connotare l'azione dell'amministrazione pubblica, pur nell'esercizio dei poteri privatistici del datore di lavoro, essendo inquadrabili nelle clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede contrattuale (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. lavoro, 15 luglio 2011, n.15618).

### **3) SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

Il decreto di depennamento (doc. 1) oggetto della presente contestazione veniva emesso dall'istituto scolastico resistente il 28/06/2019, esattamente il giorno dopo la ricezione della comunicazione di rettifica (doc. 8) inviata dalla Regione Campania il 27/06/2019.



Appare pertanto incontestabile che nel caso di specie, il decreto di depennamento, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *“la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso”* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2018/2021.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

La condotta dall'Amministrazione resistente si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile dal punto di vista professionale oltre che economico (c.d. periculum in mora) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Occorre premettere che il sig. Cammarota presentava a gennaio ricorso ex art. 700 c.p.c. e, richiamando le condizioni di indigenza e bisogno nelle quali versava, chiedeva l'emissione di un provvedimento d'urgenza.

Il Tribunale di Forlì, in persona del dott. Mascini in data 22/03/2020 rigettava la richiesta per insussistenza del periculum stante la mancata dimostrazione dell'imminente possibile di essere convocato e assunto con il punteggio rettificato (15,05 anziché 16,05).

Da marzo del 2020 in ragione dell'emergenza sanitaria e del diffondersi dell'epidemia da Covid-19 l'intera nazione ha vissuto tre mesi di lockdown, protrattosi in Campania con ulteriori restrizioni, e un inevitabile e sostanziale peggioramento delle condizioni economiche e sociali delle fasce più deboli.

La chiusura delle scuole e l'incertezza sulla riapertura delle stesse per l'a.s. 2020/2021 rendeva impossibile provare la possibilità di convocazione del sig. Cammarota con il punteggio di 15,05.

Pertanto, come già articolato in premessa, solo quando ad ottobre gli istituti scolastici nei quali il sig. Cammarota è ancora inserito nelle graduatorie, hanno iniziato a convocarlo, è stato possibile compiere quelle attività di indagini necessarie a dimostrare ed accertare che il ricorrente, in ragione della rettifica del punteggio, poteva certamente essere convocato ed essere destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato.



Infatti dalla disamina di tali convocazioni (doc. 18), nonché dalla documentazione in atti (doc. 19) e acquisita a seguito di accessi agli atti, appare palese che sono stati assunti in servizio numerosi collaboratori con punteggi di molto inferiori a 15,05.

**Il sig. Cammarota, in forza del depennamento non sarà mai assunto per tutto l'a.s. 2020/2021, ultimo anno di vigenza della graduatoria.**

Il ricorrente che già viveva una situazione di particolare indigenza in una realtà economica e sociale estremamente piccola, a seguito della crisi che ha colpito l'intera nazione e tutti i settori industriali e produttivi, si trova ad oggi privo di qualsivoglia prospettiva lavorativa.

Le denunciate ragioni d'urgenza sono ravvisabili nella circostanza che il sig. Cammarota versa in una situazione familiare non semplice e i mesi di lockdown non hanno fatto altro che peggiorare tale situazione.

I genitori del ricorrente sono anziani e tutto il nucleo familiare vivono con una sola pensione.

Il ricorrente da solo deve far fronte alle esigenze del fratello, Cammarota Carmine, diversamente abile (doc. 21) che accudisce fisicamente e moralmente.

La situazione già difficile veniva aggravata dal licenziamento del sig. Cammarota circostanza che rendeva ancor più gravoso far fronte ai bisogni del fratello facendo sprofondava il ricorrente in uno stato depressivo ansioso come da certificazione medica allegata (doc. 22) e meglio descritta nella relazione psicologica resa dalla dott.ssa Daiana Aufiero (doc. 23) nella quale si legge: *“sintomatologia depressiva apparsa a seguito dell'interruzione del proprio contratto lavorativo”*.

Il reinserimento in graduatoria, anche se con decurtazione di punti 1 per l'O.S.A., permetterebbe allo stesso di ambire, nei prossimi mesi, ad una convocazione stante la circostanza che il ricorrente ancora oggi riceve convocazioni (doc. 18).

L'instaurazione di un giudizio di merito ordinario, non permetterebbero al ricorrente di aspirare ad un assunzione, che alla luce delle convocazioni agli atti appare assolutamente certa.

Se è pur vero che il ricorso alla procedura cautelare non può essere utilizzato come strumento ordinario di risoluzione delle controversie, altrettanto vero è che il sig. Cammarota chiede solo di poter lavorare e la graduatoria nella quale chiede di essere correttamente inserito rimarrà in vigore solo quest'anno in quanto a giugno del 2021 verrà sostituita da una nuova graduatoria aggiornata.

L'instaurazione di un giudizio di merito, oggi come a marzo del 2020, certamente non avrebbe permesso il soddisfacimento del diritto vantato dal ricorrente che si ribadisce essere quello di lavorare e non di ricevere un risarcimento all'esito di un giudizio di merito o il punteggio.

Il sig. Cammaroto chiede di lavorare per poter realizzare se stesso, per poter essere e sentirsi produttivo all'interno della società, per essere impiegato ed impegnato quotidianamente nella sua realizzazione personale professionale e sociale.

Quello che il sig. Cammarota non vuole è restare un anno a fermo ad aspettare una sentenza che, se pur positiva, non gli permetterebbe in concreto di lavorare.



**Quello che il ricorrente vuole, e chiede, è percepire uno stipendio e acquisire un punteggio lavorando e la negazione di tale inalienabile diritto ha fatto sprofondare il sig. Cammarota in uno stato depressivo certificato e relazionato agli atti (doc. 23).**

La condotta dell'amministrazione compromettendo la salute oltre che la posizione economica del ricorrente ha causato, e tutt'ora causa, un evidente pregiudizio economico e professionale allo stesso.

### **1) IN MERITO AL PREGIUDIZIO ALLA SALUTE ED ECONOMICO**

Il sig. Cammarota è un uomo di quasi quarant'anni, disoccupato membro di un nucleo familiare monoreddito che vive non pochi affanni sia per la presenza di un membro, Cammarota Carmine, affetto da grave disabilità (doc. 21) sia per le condizioni economiche non proprio floride (doc. 24).

Il ricorrente è infatti disoccupato, l'unica fonte di sostentamento dell'intera famiglia è la pensione del padre, Cammarota Salvatore, un reddito che, come risulta dai documenti agli atti (doc. 24), è chiaramente insufficiente per far fronte al sostentamento di tutta la famiglia (doc. 26 - coniuge e due figli il sig. Cammarota Antonio disoccupato ed il sig Cammarota Carmine diversamente abile con Handicap grave) e alle spese di ordinaria amministrazione.

La situazione familiare e la crisi economica, ancor di più sentita in una realtà piccolissima come quella di Minori (Sa) e ad oggi aggravatasi in seguito all'emergenza sanitaria nazionale, spingeva nel 2017 il ricorrente a cercare lavoro come collaboratore scolastico, al solo fine di garantire a se stesso ed alla propria famiglia una vita più dignitosa.

Per il sig. Cammarota riuscire a far fronte ai bisogni di suo fratello e dei suoi genitori rappresentava non solo un motivo di riscatto morale e sociale ma anche la possibilità di credere e di sperare in un futuro più sereno, fino a quel momento negato dalle avversità della vita.

A tal fine, non con pochi sacrifici, si trasferiva a Forlì, sottoscrivendo un contratto di locazione (doc. 29), e provvedeva ad aiutare economicamente la sua famiglia nel modo migliore possibile.

L'esclusione dalle graduatorie di III fascia per il personale A.T.A., per ragioni non dovute alla sua volontà e per vicende che lo vedono ancora una volta vittima degli eventi ha compromesso la stabilità psicologica del ricorrente affetto da profondi stati depressivi e ansiosi dovuti non solo alla truffa subita ma ancor di più alla perdita del lavoro (doc. 23 - 24) tali da rendere necessarie specifiche cure mediche (doc. 28).

### **2) IN MERITO AL PREGIUDIZIO PROFESSIONALE**

La possibilità per il ricorrente di essere convocato ed assunto con contratto a tempo determinato dalle amministrazioni scolastiche si traduce nella possibilità non solo di accantonare il punteggio utili da inserire nella domanda di aggiornamento per il prossimo triennio, ma soprattutto per permettere al ricorrente il passaggio nella graduatoria di prima fascia.



Con Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009 (doc. 26), il M.I.U.R. ha stabilito i requisiti di accesso alla graduatoria di prima fascia e all'art. 2.1 si legge: *“una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi.)prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è indetto e/o in posti corrispondenti....”* .

Pertanto, il raggiungimento di ventiquattro mesi di servizio, prestati sul profilo di appartenenza, è condizione per il passaggio nella graduatoria di prima fascia, graduatoria dalla quale si attinge per le immissioni in ruolo.

Risulta quindi particolarmente chiaro che anche un solo mese di servizio diviene determinante.

Il bando di concorso per la graduatoria di I fascia, viene pubblicato ogni anno, precisamente nel mese di marzo/aprile quindi al fine di permettere al ricorrente di conseguire il requisito del 24 mesi richiesto per partecipare, considerato che le convocazioni avverranno sempre dopo il 15 settembre e che i contratti si concludono (di regola) il 30 giugno, dovrà essere convocato quanto più possibile e soprattutto quanto prima.

Il mancato conseguimento dei 24 mesi di servizio implica un danno non solo economico ma anche e soprattutto professionale in quanto l'accesso alla prima fascia permetto la stipula di un contratto a tempo indeterminato che nel caso di specie si tradurrebbe nella possibilità di conseguire, una pensione dignitosa.

Tanto dedotto appare assolutamente fondata la richiesta di un provvedimento d'urgenza che non pregiudichi il diritto al lavoro del ricorrente.

Ci insegna infatti la Corte di Cassazione che il lavoro non è merce, serve alla elevazione morale, professionale ed economica del lavoratore.

Se il lavoro non è merce e se occorre tutelare il lavoratore come persona, ciò significa che bisogna assecondare il percorso evolutivo professionale dello stesso.

Sussiste, pertanto, il requisito del periculum in considerazione del pregiudizio professionale che la mancata assunzione determina, comportando lesione di beni immateriali non suscettibile di risarcimento per equivalente (ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019 – doc. 27).

Tanto precisato, la legittimità delle doglianze mosse (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta misura d'urgenza, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale Civile di Forlì Cesena, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis c.p.c., contrariis reiectis, in accoglimento della presente



istanza, mediante decreto ex art. 700 cpc, reso inaudita altera parte stante le convocazioni e la documentazione allegata (doc. 18 – 19), in considerazione dell'urgenza e della particolarità che caratterizza la fattispecie, ovvero, qualora si ritenessero prevalenti le esigenze del contraddittorio, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, emettere i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare la tutela dei diritti del ricorrente, quindi, sussistendo:

**- il Fumus Boni Iuris** in quanto l'impugnato decreto è illegittimo per le ragioni di diritto esposte e lede il diritto dell'odierno ricorrente ad essere validamente inserito nella graduatoria d'istituto di III fascia personale ATA profilo collaboratore scolastico, per la provincia di Forlì Cesena, nel triennio in vigore.

**-il periculum in mora** in quanto i tempi necessari per la definizione di un eventuale giudizio di merito pregiudicherebbero i diritti del ricorrente impedendogli la possibilità di partecipare alle convocazioni con grave danno alla salute, professionale oltre che economico.

Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**ACCOGLIERE** la presente domanda perché fondata e per l'effetto:

**CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di depennamento n. 5218 del 28/06/2019 nonché ogni altro provvedimento consequenziale, provvedendo all'emanazione di tutti gli atti necessari al fine di reinserire il ricorrente nelle graduatorie di terza fascia ATA per la provincia di Forlì Cesena, per le scuole indicate nel modello 3D, con rettifica del punteggio, decurtato di un punto per OSA per il solo profilo di Collaboratore Scolastico e il riconoscimento del servizio svolto come valevole di fatto e di diritto.

**CONDANNARE** la resistente amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si produce: 1) decreto di depennamento prot. n. 5218 del 28/06/2019; 2) Domanda III fascia di istituto personale ATA; 3) graduatoria A.T.A. istituto capofila; 4) qualifica Operatore Socio Assistenziale; 5) decreto di convalida; 6) decreto di risoluzione e revoca del contratto; 7) conferma OSA del 23.10.2018; 8) rettifica comunicazione OSA del 27.06.2019; 9) reclamo in autotutela avverso il decreto di depennamento; 10) richiesta chiarimento Regione Campania; 11) riscontro al reclamo del 25.09.2019; 12) querela presentata dal sig. Cammarota; 13) reclamo in autotutela; 14) riscontro al reclamo del 25.10.2019; 15) richiesta tentativo di conciliazione; 16) comunicazione di mancata adesione; 17) decreto di rigetto n. 451 del 22/03/2020; 18) convocazioni da settembre 2020; 19) schede riepilogative assunzioni con punteggi; 20) D.M. n. 640 del 30 agosto 2017; 21) certificazione medica Cammarota Carmine; 22) certificazione medica Cammarota Antonio; 23) relazione medica psicologica; 24) 730 Cammarota Salvatore; 25) stato di famiglia; 26) O.M. del



23/02/09; 27) ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019; 28) spese mediche; 29) contratto di locazione; 30) CCNL comparto scuola.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Si dichiara che il ricorrente, come da autocertificazione agli atti, ai fini della presente procedura ed ai sensi dell'art. 37 L. 111/2011 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -, si trova nelle condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad € 34.481,46 ovvero inferiore a tre volte l'importo stabilito ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02, così come risulta da Autocertificazione del ricorrente che si produce agli atti.

Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile ma sussistono le condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per i motivi innanzi specificati.

Napoli 30/10/2020

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Cammarota Antonio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

#### **PREMESSO**

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie d'istituto delle 30 scuole indicate in domanda per il personale A.T.A. –profilo collaboratore scolastico – per la provincia di Forlì-Cesena, per il triennio 2017/2020, prorogato al 2021;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i collaboratori scolastici potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie d'istituto delle trenta scuole scelte dal ricorrente e che concorrerebbero con lo stesso per la stipula di un contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2017/2021;



- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei destinatari/controinteressati;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata a più riprese messa in dubbio;
- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del M.I.U.R. – sezione “atti di notifica” e che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive che coinvolgano una pluralità di controinteressati, come nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

#### **FA ISTANZA**

Affinchè valutatane l'opportunità e la necessità, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Forlì-Cesena - relativamente al profilo di collaboratore scolastico.

Avv. Rosa Auricchio

#### **ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO**

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Cammarota Antonio,

#### **STANTE**

- la proroga dell'emergenza sanitaria e preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze con modalità diverse al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia;
  - considerato che la fattispecie oggetto del presente ricorso attiene a questioni documentali e che altri tribunali hanno accolto identiche istanze per le udienze alla luce dell'aumento dei contagi;
- il sottoscritto procuratore,

#### **CHIEDE**

all'On.le Giudice di valutare l'opportunità di disporre la trattazione dell'udienza con modalità da remoto o in subordine con udienza cartolare.

Avv. Rosa Auricchio

